



Il Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 20, comma 12, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che stabilisce la possibilità per i detenuti e per gli internati di essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa, e che sia un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria;

VISTO l’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo da destinare all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario;

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che reca la copertura finanziaria delle norme dello stesso decreto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CONSIDERATO che l’articolo 20, comma 12, della legge n. 354 del 1975 non fornisce la definizione dell’attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo e non prevede per lo svolgimento di tale attività alcuna deroga alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario che disciplinano il lavoro intra-murario ed extra murario dei detenuti e degli internati, e alle disposizioni che disciplinano le industrie agricole;





Il Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO che l'attività produttiva in questione sia da circoscrivere al settore agricolo e che la natura della produzione in tale settore imponga anche l'indicazione della destinazione da imprimere ad eventuali eccedenze di produzione, una volta soddisfatte le esigenze di autoconsumo;

DECRETA

ART. 1

(Attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo da parte dei detenuti e degli internati)

1. I Direttori degli istituti per adulti di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3-ter, comma 2, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, possono individuare, fra le aree a disposizione dell'istituto o della residenza che dirigono, quelle da destinare, fatte salve tutte le esigenze di sicurezza, all'esercizio dell'attività agricola per la produzione di beni destinati all'esclusivo consumo alimentare dei detenuti o degli internati che la svolgono, indicando altresì i beni e i servizi dell'amministrazione penitenziaria che possono essere utilizzati per lo svolgimento di tale attività.
2. I Direttori degli istituti e delle residenze indicati al comma 1 possono altresì individuare siti esterni per l'esercizio dell'attività agricola per la produzione di beni destinati all'esclusivo consumo alimentare dei detenuti o degli internati che la svolgono, anche previa stipula di convenzioni con enti pubblici per ottenere l'affidamento, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di appezzamenti di terreni di cui i predetti enti siano proprietari, da utilizzare per lo svolgimento di tale attività.





Il Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. I posti per l'attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, a disposizione della popolazione detenuta o internata nel singolo istituto o nella singola residenza, sono fissati in apposita tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione.
4. L'attività produttiva si svolge sotto la sorveglianza del personale di polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari e del personale di vigilanza presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
5. I Direttori degli istituti e delle residenze indicate al comma 1 stabiliscono gli orari in cui è consentita l'attività e ne individuano modalità di verifica e di rendicontazione. Stabiliscono altresì i criteri e i turni di rotazione ove non fosse possibile soddisfare contemporaneamente tutte le richieste di ammissione all'attività.
6. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 viene organizzato senza pregiudizio per le industrie agricole penitenziarie di cui all'articolo 614 del regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.
7. Ai detenuti e agli internati che svolgono l'attività di cui al comma 1 è garantita la tutela assicurativa.

ART. 2

(Ammissione all'attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo)

1. All'attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo possono essere ammessi i detenuti o gli internati, appartenenti agli istituti o alle residenze in cui siano stati individuati i siti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che ne facciano richiesta.
2. L'ammissione all'attività di cui al comma 1 può avvenire con esonero o senza esonero dalla normale attività lavorativa.
3. In ogni caso, l'ammissione avviene nel rispetto di graduatorie fissate in una apposita lista, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel





Il Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

rispetto dei principi di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. In caso di utilizzazione di siti esterni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

ART. 3

*(Autorizzazione allo svolgimento di attività di produzione di beni da destinare
all'autoconsumo con esonero dalla normale attività lavorativa)*

1. I detenuti e gli internati che ne facciano richiesta possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività indicata all'articolo 1, comma 1, con esonero dalla normale attività lavorativa, quando dimostrino di possedere attitudini specifiche e si dedichino ad essa con impegno professionale.
2. Le attività interne all'istituto con esonero dalla normale attività lavorativa sono organizzate secondo le modalità di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

ART. 4

(Destinazione delle eccedenze)

1. Qualora dalle attività di cui all'articolo 1 derivi la produzione di beni in misura eccedente la possibilità di consumo alimentare del detenuto o dell'internato che ha





Il Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

svolto l'attività, i Direttori degli istituti e delle residenze indicati all'articolo 1, comma 1, destinano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, i beni in eccesso al consumo alimentare degli altri detenuti o internati presenti nel medesimo istituto o nella medesima residenza, e, se necessario, provvedono senza indugio alla devoluzione in beneficenza delle ulteriori eccedenze in favore di associazioni di volontariato, previamente selezionate, che si occupano di raccolta alimentare.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, li

21 OTT. 2021

LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

